

# PRIVACY SUL WEB (A PROPOSITO DELLA SENTENZA C-131/12 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, GOOGLE SPAIN)

## ONLINE PRIVACY (ABOUT THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE JUDGEMENT C-131/12, GOOGLE SPAIN)

FABIO CALVI

*Dottore in Giurisprudenza  
Università degli Studi di Pavia*

Recibido: 25.06.2015 / Aceptado: 02.07.2015

**Riassunto:** La sentenza C-131/12 della Corte di Giustizia costituisce senza dubbio un fondamentale punto di svolta nella disciplina tanto della responsabilità in capo ai motori di ricerca - cui si riconosce un ruolo preminente nello sviluppo e nell'attuale utilizzo del web - per i dati da questi trattati, quanto della privacy degli utenti del web. Il presente contributo intende analizzare tale sentenza alla luce del percorso logico e argomentativo compiuto dalla Corte, evidenziandone le possibili ripercussioni sulla società civile.

**Parole chiave:** Motori di ricerca online, internet, stabilimento, trattamento dei dati personali, diritto all'oblio, privacy, direttiva 46/1995/CE.

**Abstract:** The European Court of Justice's C-131/12 judgement is undoubtedly a crucial turning point in the regulation of the liability of search engines, which play a key role in the use and development of the internet and data processed, with particular regard to online privacy and personal informations. Here we will take a closer look at the judgement passed by the Court as well as at the possible repercussions on civil society.

**Key words:** online search engines, internet, establishment, personal data processing, right to be forgotten, privacy, directive 46/1995/CE.

**Sumario:** I. Introduzione II. Il caso presentato alla Corte di Giustizia III. La responsabilità dei motori di ricerca online IV. Il "diritto all'oblio" nella normativa europea V. "Diritto all'oblio" e internet VI. Conclusioni dell'Avvocato Generale e sentenza: analisi, corrispondenze e difformità 1. La prima questione: "stabilimento" 2. La seconda questione: "trattamento dei dati" e "responsabilità dei motori di ricerca" 3. La terza questione: "diritto all'oblio" VII. L'influenza della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE VIII. Conclusioni.

### I. Introduzione

1. La presente trattazione intende analizzare la nota sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia (Grande Sezione) alla luce tanto della normativa di riferimento quanto degli effetti sulla società civile. E' ormai ampiamente assodato come i principi di diritto affermati nella decisione siano sostanzialmente tre. In primo luogo, la Corte ritiene applicabile la legge nazionale del Paese ove il motore di ricerca opera esercitando ulteriori attività quale la vendita degli spazi pubblicitari. In secondo luogo, i motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati ivi contenuti e pertanto l'interessato avrà diritto alla rimozione dell'indicizzazione direttamente dal motore di ricerca anche nell'eventualità che l'informazione

sia stata legittimamente pubblicata. Infine – ed è questo l’aspetto più noto e dibattuto della sentenza – i giudici di Lussemburgo affermano che non deve essere possibile che, ricercando il nome di un individuo, l’utente sia indirizzato dal motore di ricerca a siti contenenti informazioni personali di costui.

2. Nel verificare se l’interessato abbia diritto a che tali pagine web non figurino più tra i risultati della ricerca, non rileva necessariamente il carattere pregiudizievole dell’inclusione dell’informazione nei medesimi risultati.

3. Dopo un breve riassunto della fattispecie oggetto della decisione della Corte, la presente nota si soffermerà sul secondo ed in particolare sul terzo dei suddetti principi. Mentre il secondo ha infatti determinato conseguenze certamente notevoli ma di fatto limitate ai diretti interessati (i motori di ricerca online), il terzo, comunemente qualificato come “diritto all’oblio”, ha costituito oggetto di numerosi dibattiti tanto tra professionisti quanto tra profani del diritto. Infine, dopo un’analisi dei rapporti tra le conclusioni dell’Avvocato Generale e la posizione assunta dalla Corte in riferimento alle questioni portate alla sua attenzione, si evidenzierà la condotta del principale interessato, Google, a seguito della decisione in esame.

## II. Il caso presentato alla Corte di Giustizia

4. Il rinvio pregiudiziale è stato depositato dall’Audiencia Nacional, organo giurisdizionale con sede a Madrid, nell’ambito di una controversia che ha visto contrapposti da un lato Mario Costeja Gonzalez, cittadino spagnolo, e l’Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), Autorità garante per la tutela dei dati personali della Spagna (attori nel procedimento principale), e dall’altro le società Google Spain SL e Google Inc (convenuti nel procedimento principale).

5. Mario Costeja Gonzalez aveva verificato che, digitando il proprio nome sul motore di ricerca Google, tra i risultati indicizzati compariva un link verso alcune pagine del sito web del quotidiano “La Vanguardia” ove era visibile una pubblicità per la vendita all’incanto di un immobile di sua proprietà a seguito di pignoramento per la riscossione di crediti previdenziali.

6. Egli presentava dunque reclamo all’AEPD contro La Vanguardia Ediciones SL oltreché contro Google Inc, società madre del gruppo Google con sede negli USA, e Google Spain SL, filiale spagnola del gruppo dotata di personalità giuridica autonoma (operante come agente commerciale preposta tra l’altro alla vendita a terzi di spazi pubblicitari generati sullo stesso sito di Google).

7. Il motore di ricerca consente infatti, tramite la piattaforma Adwords, di includere tra i risultati di una ricerca anche “link” pubblicitari a pagamento, mediante la selezione di una o più parole chiave, ove tali parole corrispondano a quelle digitate dall’utente. In aggiunta, Google, tramite il programma Adsense, prevede un servizio di sponsorizzazione per cui è possibile affiliare alla ricerca siti terzi in possesso di determinati requisiti.

8. Funzione precipua delle filiali locali è dunque di fungere da intermediari tanto per gli inserzionisti locali (che tramite Adwords possono acquistare spazi pubblicitari) quanto per editori terzi (che includono la pubblicità contestuale Adsense sul proprio sito), trattenendo una percentuale sull’investimento pubblicitario senza prendere fattivamente parte alle attività del motore di ricerca. Infatti, come evidenziato dal giudice del rinvio, Google Spain è responsabile del solo trattamento dei dati degli inserzionisti che stipulino contratti pubblicitari con Google Inc.

9. Il reclamo presentato da Mario Costeja Gonzalez veniva respinto dall’AEPD con riferimento al quotidiano, vincolato dall’ordinamento spagnolo a pubblicare annunci relativi ai procedimenti esecutivi immobiliari, ma accolto nella parte diretta contro Google Spain e Google Inc., cui veniva imposto

da un lato di rimuovere dagli indici del motore di ricerca ogni link a pagine contenenti dati personali non più veritieri del reclamante, dall'altro di bloccare l'accesso a tali pagine per mezzo del motore di ricerca.

**10.** Google Inc. e Google Spain presentavano quindi ricorso presso l'Audiencia Nacional contro il provvedimento dell'AEPD. A causa di dubbi circa l'interpretazione della direttiva 46/1995 sulla protezione dei dati personali, il giudice spagnolo sottoponeva alla Corte alcune questioni pregiudiziali<sup>1</sup>. I quesiti si sviluppavano attraverso tre punti. Il primo atteneva alla sussistenza di uno "stabilimento" ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) direttiva 46/1995 e di un "ricorso a strumenti situati sul territorio di uno Stato membro" di cui all'art. 4, par. 1, lett. c). Inoltre, qualora la Corte avesse ritenuto inapplicabili i criteri di collegamento di cui al suddetto art. 4, il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce dell'art. 8 della medesima, la direttiva 46/1995 dovesse trovare applicazione nel Paese membro ove si riscontrasse il "centro di gravità" del conflitto. Il secondo punto sottoposto all'esame della Corte riguardava il ruolo dei motori di ricerca in quanto responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web da essi indicizzate, con particolare attenzione al fatto se di "trattamento" nonché di "responsabilità" si stesse trattando. Il terzo punto atteneva al diritto dell'interessato alla cancellazione, al congelamento ed all'opposizione al trattamento dei dati (c.d. "diritto all'oblio")<sup>2</sup>.

### III. La responsabilità dei motori di ricerca online

**11.** Secondo la Corte di Giustizia, l'attività di un motore di ricerca che consenta di raccogliere dati dal web, registrarli in modo organizzato tramite i propri programmi di indicizzazione, conservarli nei propri server e, infine, porli a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche è qualificabile come "trattamento di dati personali" ex art. 2, lett. b), direttiva 46/1995 qualora tali informazioni contengano appunto dati personali. A tal proposito, a nulla rileva il fatto che il gestore del motore di ricerca elabori nel medesimo modo anche altri tipi di informazioni non distinguendo tra queste ultime e i dati personali. Lo stesso gestore sarà inoltre da considerarsi "responsabile" di tale trattamento a norma dell'art. 2, lettera d), della medesima direttiva 46/1995.

Quanto detto vale anche qualora tali dati siano già stati pubblicati sul web e non vengano modificati dal suddetto motore di ricerca. A tal proposito la Corte ha sostenuto che una deroga all'applicazione della direttiva 46/1995 priverebbe in larga parte quest'ultima del suo significato<sup>3</sup>.

**12.** Pertanto, potendo certamente l'attività di un motore di ricerca incidere in modo significativo sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, l'amministratore di tale strumento dovrà assicurare, nell'ambito delle sue responsabilità, che tale attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 46/1995, affinché le persone interessate possano vedersi effettivamente tutelate nella propria vita privata.

Vale la pena di notare come la facoltà degli editori di siti web di indicare ai gestori di motori di ricerca la volontà che una determinata informazione presente sul loro sito venga esclusa dagli indici

<sup>1</sup> Per il dettaglio delle questioni pregiudiziali nonché per la relativa sentenza qui commentata si rimanda al sito della Corte di Giustizia Europea, [www.europa.eu](http://www.europa.eu), causa C-131/12.

<sup>2</sup> L'art. 4 della direttiva 46/1995 così recita: "Diritto nazionale applicabile 1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali: a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile; b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico; c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea. 2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento."

<sup>3</sup> In tal senso si veda Corte giust., 16 dicembre 2008, causa C-73/07, *Tietosuoja- ja valtuutettu*, in *Racc.*, 2008, p. I-09831, punti 48 e 49.

automatici di detti motori di ricerca tramite protocolli di esclusione (es.: robot.txt), non implichi che l'assenza di tale comunicazione liberi il gestore del motore di ricerca dalla propria responsabilità.

Occorre poi ricordare i dettati dell'art. 1 e del "considerando" 10 della direttiva 46/1995, nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che garantiscono un elevato livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto alla vita privata, comprensiva del trattamento dei dati personali<sup>4</sup>.

**13.** In forza del "considerando" 25 della direttiva 46/1995, invece, i principi di tutela previsti da quest'ultima si esprimono in due differenti tipologie di doveri in capo ai soggetti che trattino i dati: doveri relativi alla qualità delle informazioni, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo e alle circostanze in cui il trattamento possa essere effettuato, e doveri nei confronti degli interessati che hanno diritto di essere informati dell'eventuale trattamento cui i propri dati siano sottoposti, di accedervi, di chiederne la rettifica e - in determinate circostanze - di opporsi.

**14.** La Corte aveva in precedenza già statuito che le disposizioni della direttiva 46/1995, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza<sup>5</sup>. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali UE precisano che i dati personali dovranno essere trattati in base al principio di lealtà, per finalità determinate nonché in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge; e che ogni persona ha diritto di accesso ai dati che la riguardino ottenendone eventualmente la rettifica; e che, infine, il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente<sup>6</sup>.

**15.** La direttiva 46/1995 qui in esame dà attuazione a tali prescrizioni tramite gli artt. 6, 7, 12, 14 e 28<sup>7</sup>. In particolare l'art. 12, lettera *b*), prevede che gli Stati membri garantiscano a ogni persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle prescrizioni della direttiva, a causa dell'incompletezza o inesattezza dei medesimi.

**16.** A questo proposito occorre ricordare che, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell'art. 13 direttiva 46/1995, qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati enunciati all'art. 6 di detta direttiva, e, dall'altro, rispondere ad uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, elencati all'art. 7 della stessa<sup>8</sup>. A mente del citato art. 6 - e fatte salve le disposizioni specifiche che gli Stati membri possono prevedere per trattamenti a scopi storici, statistici o scientifici - spetta al responsabile del trattamento garantire che i dati personali siano

<sup>4</sup> In tal senso si veda Corte giust., 7 novembre 2013, causa C-473/12, *IPI*, in *Racc. digitale (Racc. generale)*, 2013, punto 28.

<sup>5</sup> In tal senso si vedano Corte giust., 6 marzo 2001, causa C-274/99, *Connolly*, in *Racc.*, 2001, p. I-01611, punto 37; Corte giust., 20 maggio 2003, causa C-465/00, *Rechnungshof*, in *Racc.*, 2003, p. I-04989, punto 68.

<sup>6</sup> Per approfondimenti si veda *infra* il par. VII.

<sup>7</sup> Su tale aspetto è possibile richiamare precedenti pronunce della Corte. Tra le altre si segnala Corte giust., 19 gennaio 2010, causa 555/07, *Kucukdeveci*, in *Racc.*, 2010, p. I-00365, (in particolare i punti 21, 32 e 50), in cui si ritrova uno dei primi riferimenti all'efficacia vincolante della Carta ai sensi dell'art. 6.1 TUE: tale pronuncia sottolinea infatti da un lato che la direttiva 78/2000 richiama il principio di non discriminazione in base all'età, dall'altro che quest'ultimo è da qualificarsi come principio generale di diritto dell'UE che trova conferma nell'art. 21 della Carta. Il legame con tale principio è la base perché la Corte giunga ad affermare che il diritto interno dovrà essere disapplicato se nel caso di specie non possa essere interpretato conformemente alla direttiva. Nella sentenza qui commentata il fatto che alcune norme della Carta ricevano attuazione nella direttiva 46/1995 non viene considerato in vista della disapplicazione di una normativa nazionale ma risulta funzionale a statuire la misura degli obblighi posti a carico dei gestori dei motori di ricerca, dunque la portata del dovere di dar seguito alle richieste di cancellazione di dati personali provenienti dai privati interessati.

<sup>8</sup> Sul tema si vedano Corte giust., causa C-465/00 *cit.*, punto 65; Corte giust., 30 maggio 2013, causa C-342/12, *Worten*, in *Racc. digitale (Racc. generale)*, 2013, punto 33.

“trattati lealmente e lecitamente“, che vengano “rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità“, che siano “adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati“, che siano “esatti e, se necessario, aggiornati“ e, infine, che siano “conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati“. In tale contesto, il responsabile dovrà prendere ogni ragionevole misura affinché i dati che non soddisfino dette prescrizioni vengano rettificati o cancellati. Si nota dunque come la Corte, con riferimento al secondo quesito sottoposto, si sia pronunciata a favore della sussistenza della responsabilità dei motori di ricerca per quel particolare tipo di trattamento dati che consiste nel mettere a disposizione degli utenti di Internet, secondo un dato ordine di preferenza, i dati personali raccolti in rete.

17. Su tale punto, è possibile evidenziare un sostanziale allineamento della Corte al parere n. 1/2008 (WP 148) del c.d. “Gruppo di Lavoro” istituito a norma dell’art. 29 della direttiva 46/1995. Si tratta di un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle Autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante Europeo della Protezione dei Dati), nonché da un rappresentante della Commissione. Tra i compiti del Gruppo rientra la formulazione di pareri e raccomandazioni su qualunque questione attinente alla protezione dei dati personali nella Comunità.

18. In particolare, nel suddetto parere si prevede la fornitura di un’adeguata informativa agli utenti, con la specificazione del soggetto titolare del trattamento, della natura dei dati raccolti e degli scopi del trattamento; in secondo luogo si esprime la necessità di ottenere il consenso degli utenti per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso; si ordina inoltre la cancellazione dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti. Il Gruppo sottolinea infine che spetta ai motori di ricerca giustificare la conservazione prolungata, in linea di principio non superiore a sei mesi, dei dati personali in loro possesso. In tal senso, deve essere garantito il diritto all’oblio delle persone i cui dati siano memorizzati nella cd. copia “cache”, evitando che permangano in rete informazioni non aggiornate, così garantendo l’esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dalla direttiva 46/1995<sup>9</sup>.

#### IV. Il “diritto all’oblio” nella normativa europea

19. Come sopra accennato, la terza questione sottoposta alla Corte ha certamente rivestito maggior interesse e ha avuto ampia risonanza mediatica. Prima di procedere all’analisi della sentenza, conviene inquadrare nella normativa comunitaria il c.d. diritto all’oblio.

20. Una prima accezione di diritto all’oblio è riferibile al diritto alla cancellazione, al blocco, al congelamento dei dati o all’opposizione al trattamento degli stessi di cui alla direttiva 46/1995. In base al già ricordato art. 12 della direttiva, gli Stati membri devono garantire a qualunque persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

- a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che la riguardano oltre che informazioni sulla finalità di tali trattamenti e sui soggetti cui i dati sono comunicati.
- b) la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alla direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.
- c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento effettuati conformemente alla lettera b), in ipotesi ciò non risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

<sup>9</sup> Il parere citato è disponibile presso [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_it.pdf).

**21.** L'art. 14 della medesima direttiva disciplina il diritto di opposizione dell'interessato ed in particolare la lett. *a)* prevede che quest'ultimo abbia il diritto "almeno nei casi di cui all'art. 7, lettere *e)* e *f)*", di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale", e continua chiarendo come in caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non potrà più riguardare tali dati.

**22.** Nello stesso senso si muove la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche sul trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati pubblicato il 25 gennaio 2012<sup>10</sup>, il cui scopo è di revisionare e "modernizzare" la disciplina della direttiva 46/1995. A tal riguardo si vuole sottolineare come la scelta di proporre un regolamento chiarisca, per la stessa natura di quest'ultimo<sup>11</sup>, la volontà di uniformare la disciplina degli Stati membri sul tema in esame. L'art. 17 c. 1 della Proposta subordina la richiesta di cancellazione dei propri dati alla sussistenza di specifici presupposti: *a)* i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; *b)* l'interessato revoca il consenso al trattamento oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; *c)* l'interessato si oppone al trattamento di dati personali; *d)* il trattamento dei dati non è conforme alla normativa europea per altri motivi.

**23.** Una significativa novità è offerta dal secondo comma dell'art. 17 della Proposta, secondo cui, quando abbia reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento, debba adottare "tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali". Inoltre, "se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione".

## V. "Diritto all'oblio" e internet

**24.** L'introduzione di internet ha determinato profondi mutamenti nell'ambito della circolazione dell'informazione. Con riferimento a quest'ultima, infatti, non si presenta più la necessità della ripubblicazione di un'informazione in quanto per la stessa natura della rete ciò che viene pubblicato non potrà essere cancellato definitivamente ma permarrà disponibile per gli utenti.

Significativo a tal riguardo è il fattore temporale: ciò che rileverà non sarà infatti il periodo intercorso tra la pubblicazione di un'informazione e la sua cancellazione ma il tempo decorso dall'introduzione dell'informazione su internet ad oggi, poiché l'informazione perdura sul web.

**25.** Un discorso particolare concerne i motori di ricerca. Nella sentenza qui in esame, la Corte di Giustizia Europea riconosce agli individui il diritto di chiedere ai motori di ricerca la rimozione di alcuni risultati che li riguardino. Nel prevedere per i motori di ricerca l'obbligo di rimozione di ogni contenuto a seguito di specifica richiesta dell'individuo, ad eccezione di informazioni considerate di pubblico interesse, la Corte ha però omesso di specificare cosa debba intendersi per contenuti "di pubblico interesse" di fatto delegandone agli stessi motori di ricerca la definizione.

**26.** Ciò che viene richiesto è in sostanza la deindicizzazione, dunque la possibilità di cancellare dai risultati della ricerca il proprio nome con riferimento a quegli articoli per cui si intende far valere il diritto all'oblio. Questo significa che Google e gli altri motori di ricerca elimineranno il link che il soggetto vuole sia dimenticato tra i risultati, anche se l'informazione permarrà ovviamente disponibile

<sup>10</sup> Documento disponibile presso [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014\\_2019/documents/com/com\\_com\(2012\)0011/com\\_com\(2012\)0011\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2012)0011/com_com(2012)0011_it.pdf)

<sup>11</sup> A norma dell'art. 288, c. 2, TFUE, i regolamenti hanno infatti portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi, oltretutto direttamente applicabili, in ciascuno degli Stati membri.

sul sito web originale. Dunque, per effettuare una ricerca esaustiva su un dato individuo sarà oggi necessario digitare il suo nome direttamente, ad esempio, sui siti web di testate giornalistiche o più semplicemente, data la portata meramente europea della pronuncia in esame, utilizzare il dominio internazionale del motore di ricerca, ad esempio google.com.

27. L'estensione del diritto all'oblio al mondo del web si è rivelata un'operazione più difficile del previsto, fonte di dibattiti e controversie. In particolare la sentenza non chiarisce le questioni "temporali" (sino a quanti anni di distanza l'individuo può esercitare il suo diritto alla cancellazione dei propri dati?; quali elementi, anche a distanza di tempo, potrebbero giustificare la persistenza di tali dati negli archivi online?) e le problematiche relative alle informazioni memorizzate sia nei motori di ricerca sia nelle reti sociali.

La giurisprudenza comunitaria è dunque incentrata su quanto attualmente presente in rete, attribuendo a tali informazioni un valore allo scopo, ad esempio, di evitare il travisamento dell'identità di un soggetto<sup>12</sup>.

Con riferimento al tema qui trattato, non vi è dubbio che la sentenza in esame abbia fortemente influenzato la giurisprudenza e le prescrizioni di specifici organi degli Stati membri tanto sulla tutela dei dati personali nel web quanto sul diritto all'oblio nella rete internet<sup>13</sup>.

28. Una volta delineato il diritto all'oblio sul web e le questioni non risolte dalla sentenza sul medesimo è dunque anche possibile definirne i limiti. Innanzitutto non esiste un diritto a fare cancellare quello che non piace: si può chiedere ovviamente, ma non si ha diritto di ottenerlo. In secondo luogo non sarà possibile modificare o cancellare gli archivi di testate giornalistiche. Infine, non sarà possibile mutare la realtà storica<sup>14</sup>.

## VI. Conclusioni dell'Avvocato Generale e sentenza: analisi, corrispondenze e difformità

29. Come si è anticipato, tre sono le questioni poste dall'Audiencia Nacional all'attenzione della Corte. Ai fini di una migliore e più approfondita comprensione del percorso argomentativo svolto da quest'ultima, è opportuna un'analisi combinata delle conclusioni dall'Avvocato Generale e la soluzione accolta dalla Corte.

<sup>12</sup> Per approfondimenti si veda G. FINOCCHIARO, "Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità", in *"Il Diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain"*, RomaTrE-Press, 2015, pag. 31, e della stessa autrice "La memoria della rete ed il diritto all'oblio", in *"Il diritto dell'informazione e dell'informatica"*, Anno XXVI, Fasc. 3, 2010, p. 391 e ss. e "Dir. Inf., Identità personale su Internet: Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione", in *"Il diritto dell'informazione e dell'informatica"*, Anno XXVIII, Fasc. 3, 2012, p. 383 e ss.

<sup>13</sup> Con riferimento alla disciplina italiana precedente alla sentenza, si può certamente segnalare sentenza Cass. Civ., 5 aprile 2012, n. 5525, in *Foro.it*, 2013, 1, 1, coll. 305, per cui la contestualizzazione dell'informazione, dunque la corretta collocazione dell'immagine di un individuo, rappresenta un metodo efficace per evitare il travisamento dell'identità di un soggetto. In aggiunta si segnalano i provvedimenti del Garante "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei Giornalisti", 6 maggio 2004, ed *"Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni"*, 8 aprile 2009: con il primo, relativo al trattamento dei nominativi di indagati nell'esercizio della professione giornalistica, il Garante ha raccomandato ai giornalisti che la diffusione di queste informazioni dovrà tener conto di garanzie fondamentali (ad esempio non si possono diffondere le generalità di un indagato nella fase iniziale delle indagini); con il secondo, attinente in specifico al diritto all'oblio, il Garante ha considerato fondato l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento per motivi legittimi tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete internet in cui può verificarsi la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende risalenti nel tempo, e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi. Per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche tramite motori di ricerca infatti, tali vicende rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali, per cui il Garante indicava quale misura a tutela dei diritti dell'interessato che la pagina web contenente i dati personali della ricorrente fosse tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità tramite motori di ricerca.

<sup>14</sup> Per approfondimenti si segnala "Diritto all'oblio: patteggiamento nella causa tra Max Mosley e Google", in *"Diritto&Internet – Il blog dello Studio Legale Finocchiaro"*, 20 maggio 2015.

## 1. La prima questione: “stabilimento”

**30.** Con riferimento all’art. 4, par. 1, direttiva 46/1995, il giudice del rinvio chiede alla Corte di esprimersi in ordine al concetto di “stabilimento” nell’ambito delle cui attività sia effettuato il trattamento dei dati personali in uno Stato membro, alla configurazione del ricorso a “strumenti situati nel territorio di uno Stato membro” e all’applicazione della direttiva 46/1995 nello Stato membro ove si trovi il “centro di gravità” del conflitto alla luce dell’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.

**31.** Per quanto attiene alla posizione dell’Avvocato Generale, questi esclude innanzitutto la legittimità del criterio del “centro di gravità del conflitto” in quanto non previsto dal diritto derivato dell’Unione né contemplato dal sistema di tutela dei dati personali previsto dall’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali. Quanto all’aspetto dello “stabilimento”, l’Avvocato Generale evidenzia come il trattamento di cui all’art. 4, lett. a) direttiva 46/1995 dovrà ricondursi all’attività di uno stabilimento in uno Stato membro ove la medesima impresa che fornisce il motore di ricerca apra nello Stato membro, ai fini della promozione e della vendita di spazi pubblicitari sul motore di ricerca, un ufficio o una controllata che orienti le proprie attività verso gli abitanti del suddetto Stato. L’attività principale dei motori di ricerca, nella misura in cui lo stabilimento risulta collegato a un servizio personalizzato di vendita pubblicitaria mirato ai residenti di uno Stato membro, risulta costituire argomento decisivo per un’interpretazione oggettiva della norma in esame. Dunque, nella visione dell’Avvocato Generale, il trattamento di dati personali è da considerarsi realizzato nel contesto dello stabilimento di un responsabile del trattamento, se quest’ultimo funge da tramite per personalizzare e indirizzare la comunicazione commerciale ai cittadini di uno Stato membro, anche laddove l’indicizzazione dei dati personali sia effettuata fuori dall’UE.

**32.** La posizione assunta dalla Corte ricalca quanto sostenuto dall’Avvocato Generale.

La Corte dedica ampio spazio (dal par. 42 al par. 61 della sentenza) a talune caratteristiche delle modalità di svolgimento di attività quali ad esempio la localizzazione degli stabilimenti. La Corte evidenzia in particolare che la società madre indicizza i siti internet a livello globale e che le informazioni acquisite sono memorizzate all’interno di server di cui non è resa nota la collocazione. Anche se l’indicizzazione effettuata dal motore di ricerca come trattamento dati fosse posta in discussione, la Corte sottolinea che Google svolge parallela attività di comunicazione pubblicitaria mediante le proprie filiali nazionali che amministrano la vendita di spazi pubblicitari, di fatto operando in qualità di agenti commerciali del gruppo in ogni Stato membro.

Come l’Avvocato Generale, la Corte ritiene che la direttiva 46/1995 debba trovare applicazione nell’ipotesi in cui il gestore di un motore di ricerca stabilito in uno Stato terzo apra una propria filiale in uno Stato membro al fine della promozione e della vendita di comunicazione commerciale ai cittadini di quest’ultimo. Nel caso specifico, Google Spain costituisce una filiale di Google Inc (società con sede negli USA, appunto uno Stato terzo) e dunque uno stabilimento di quest’ultima a norma della direttiva 46/1995.

Di conseguenza, le attività di ricerca e di pubblicità del motore di ricerca sono da considerarsi inscindibili alla stregua delle finalità attuate nel contesto delle attività di stabilimento delle filiali nazionali di Google Inc.

Qualora i dati vengano trattati per le esigenze di un motore di ricerca gestito da un’impresa situata in uno Stato terzo ma che possieda un proprio stabilimento in uno Stato membro, tale trattamento è da considerarsi effettuato “nel contesto delle attività” della medesima filiale.

**33.** Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla prima questione, lettera a), chiarendo come l’art. 4, par. 1, lettera a), direttiva 46/1995 debba essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali si considera effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una filiale o succursale volta alla promozione e vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca, attività diretta ai cittadini di detto Stato membro.



## 2. La seconda questione: “trattamento dei dati” e “responsabilità dei motori di ricerca”

34. La seconda questione sottoposta alla Corte è già stata oggetto di analisi nel paragrafo III della presente nota, ma può forse rivestire interesse un breve parallelismo tra la posizione dell’Avvocato Generale e il contenuto della sentenza.

35. Il primo muove da due elementi normativi: le lett. *b)* e *d)* dell’art. 2 della direttiva 46/1995.

L’art. 2 lett. *b)* viene in particolare utilizzato con riferimento al “trattamento dei dati” per sostenere come un fornitore di servizi di motore di ricerca online, che localizzi informazioni pubblicate o immesse in internet da terzi, le indicizzi in modo automatico, le archivi temporaneamente e infine le metta a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza, “tratti” dati personali ai sensi della direttiva 46/1995 quando tali informazioni contengano dati di tale natura.

Come si è visto<sup>15</sup>, la Corte si allinea alla posizione dell’Avvocato Generale, da cui si discosta però per quanto attiene alla responsabilità dei motori di ricerca.

Nell’opinione dell’Avvocato Generale infatti il fornitore di servizi di motore di ricerca su internet non potrebbe essere considerato “responsabile del trattamento” di tali dati personali ai sensi dell’art. 2, lett. *d)*, direttiva 46/1995, fatta eccezione per i contenuti dell’indice del suo motore di ricerca, sempre che il fornitore di servizi non indicizzi o archivi dati personali contro le istruzioni o le richieste dell’editore della pagina web. In particolare, l’Avvocato Generale sostiene che *“Il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non ha alcun rapporto con il contenuto delle pagine web source di terzi su Internet in cui possono comparire dati personali. Inoltre, dato che il motore di ricerca lavora sulla base di copie di pagine web source che il crawler ha estratto e copiato, il fornitore di servizi non ha mezzi per cambiare le informazioni sui server host. Fornire uno strumento di localizzazione di informazioni non implica alcun controllo sul contenuto. Né tale attività mette il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet in condizione di distinguere tra i dati personali ai sensi della direttiva, ossia i dati che si riferiscono ad una persona fisica identificata e identificabile, e gli altri dati”*<sup>16</sup>.

In aggiunta l’Avvocato Generale richiama il “considerando” 47 direttiva 46/1995, per cui il responsabile del trattamento di messaggi contenenti dati personali trasmessi tramite telecomunicazioni o posta elettronica è *colui che ha emanato* il messaggio e non la persona che presta i servizi di trasmissione. Infine, a sostegno della propria tesi, l’Avvocato Generale richiama quanto sostenuto dal summenzionato “Gruppo di Lavoro art. 29”, secondo il quale *“il principio di proporzionalità comporta che, nella misura in cui interviene esclusivamente come intermediario, il provider di motori di ricerca non deve essere considerato il responsabile principale del trattamento con riguardo al trattamento di dati personali in questione. In questo caso, i responsabili principali del trattamento sono i fornitori di informazioni”*<sup>17</sup>.

36. Secondo invece la Corte il gestore di un motore di ricerca deve considerarsi, ai sensi del medesimo art. 2, lett. *d)*, responsabile del trattamento dei dati personali indicizzati dal proprio motore di ricerca.

## 3. La terza questione: “diritto all’oblio”

37. La terza e più dibattuta questione è già stata oggetto di analisi nei paragrafi IV e V, ma sembra opportuno analizzarla anche alla luce dell’opinione dell’Avvocato Generale.

38. Nelle sue Conclusioni, l’Avvocato Generale sostiene come *“il diritto di cancellazione e di congelamento dei dati, previsto all’art. 12, lettera b), e il diritto di opposizione, previsto all’art. 14, lettera d), direttiva 46/1995, non consentano alla persona interessata di rivolgersi essa stessa ad un fornitore di servizi di motore di ricerca per impedire l’indicizzazione di informazioni che la riguardano*

<sup>15</sup> Si veda *supra* il par. III.

<sup>16</sup> Si vedano le conclusioni dell’Avv. Generale sul caso di specie, disponibili presso [http://europa.eu/eu-law/case-law/index\\_it.htm](http://europa.eu/eu-law/case-law/index_it.htm), paragrafo 86.

<sup>17</sup> Si vedano le conclusioni dell’Avv. Generale sul caso di specie, paragrafo 88.

*personalmente, pubblicate legalmente su pagine web di terzi, facendo valere la sua volontà che tali informazioni non giungano a conoscenza degli utenti di Internet quando la persona interessata ritenga che le suddette potrebbero arrecarle pregiudizio o desideri che vengano dimenticate.”*

In particolare, l'Avvocato Generale ha sostenuto come, nonostante la stessa Corte avesse in passato ritenuto che *“in alcuni casi può essere giustificato limitare la riproduzione di informazioni già divenute di pubblico dominio, ad esempio al fine di impedire un'ulteriore diffusione dei dettagli della vita privata di una persona estranea a qualsiasi dibattito politico o pubblico su un argomento di importanza generale”*<sup>18</sup>, il diritto della persona interessata alla protezione della sua vita privata dovesse contemperarsi con altri diritti fondamentali quali la libertà d'espressione e d'informazione. Nella società contemporanea, ricercare informazioni sul web tramite motori di ricerca costituisce uno degli strumenti più importanti per esercitare tali diritti fondamentali. Di fatto dunque, un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, quando renda disponibili strumenti di localizzazione delle informazioni sulla base di un motore di ricerca, esercita legalmente tanto la sua libertà di impresa quanto la sua libertà di espressione. Alla luce di tali considerazioni, non potrebbe dunque configurarsi un *“diritto all'oblio”* degli utenti del web.

**39.** La posizione della Corte si distacca però totalmente da tale assunto ritenendo che *“il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”* (par. 3 delle Conclusioni). Con la precisazione che *“nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.”* (par. 4 delle Conclusioni).

Nel dettaglio, la Corte è chiamata ad esprimersi sull'interpretazione da un lato dell'art. 12, lett. b), direttiva 46/1995 secondo cui gli Stati membri devono garantire a qualunque interessato il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni della stessa direttiva, in particolare per l'eventuale inesattezza od incompletezza dei dati; dall'altro dell'art. 14, c. 1, lett. a) che dispone gli Stati membri riconoscano all'interessato il diritto, almeno nei casi di cui all'art. 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che lo riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale.

Dunque il *“diritto all'oblio”* si configura come il diritto alla cancellazione, al congelamento dei dati ed all'opposizione al trattamento, che potranno essere fatti valere nei confronti del motore di ricerca in quanto titolare del trattamento.

Ovviamente quest'ultimo potrà provvedere alla sola cancellazione del collegamento a tali dati, che permarranno intatti presso il sito originale: in altri termini non di *“diritto all'oblio”* (cancellazione dei dati) si tratta ma di diritto a non essere *“trovato”* sul web pur permanendovi (cancellazione del collegamento ai dati).

<sup>18</sup> Si vedano le Conclusioni dell'Avv. Generale sul caso di specie, paragrafo 127.

40. Sembra opportuno ripercorrere sinteticamente il percorso argomentativo della Corte. La terza questione posta dal giudice del rinvio pone di fatto due distinti interrogativi: se l'interessato possa rivolgersi direttamente al motore di ricerca invece che al soggetto che abbia pubblicato l'informazione sul web, e se il presupposto della domanda possa essere costituito dalla considerazione che la divulgazione arrechi pregiudizio o dal semplice desiderio che le informazioni siano dimenticate.

Al primo quesito la Corte risponde affermativamente in considerazione del ruolo del motore di ricerca in quanto titolare del trattamento dei dati.

Con riferimento al secondo interrogativo, la Corte considera invece che, quanto all'art. 12, lett. b), direttiva 46/1995, la cui applicazione è subordinata alla condizione che il trattamento di dati personali sia incompatibile con la medesima direttiva, occorre ricordare che una tale incompatibilità può derivare non solo dall'inesattezza dei dati, ma anche dall'inadeguatezza, non pertinenza o eccessività in rapporto alle finalità del trattamento dei medesimi<sup>19</sup>.

La Corte conclude poi sottolineando come, a seguito di una ricerca online tramite un motore di ricerca, l'inclusione nell'elenco di risultati dei "link" verso pagine web, è, allo stato attuale, incompatibile con l'art. 6, par. 1, lettere da c) a e) direttiva 46/1995, poiché tali informazioni, alla luce delle circostanze del caso di specie, appaiono inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti o eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal motore di ricerca, sicché tali "link" dovranno essere omessi dai risultati della ricerca<sup>20</sup>.

Come già detto, non si afferma un generale diritto all'oblio sui dati trattati dai motori di ricerca, ma si dichiara l'applicabilità anche a questi di quanto disposto nella direttiva. Oggetto della cancellazione non saranno dunque i dati stessi, ma i collegamenti ai medesimi ottenuti tramite l'utilizzo del motore di ricerca.

## VII. L'influenza della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

41. Come sopra brevemente accennato<sup>21</sup>, la Corte di Giustizia individua come fonte giuridica di riferimento, oltre ovviamente alla direttiva 46/1995, la Carta dei Diritti Fondamentali UE (da ora in avanti, la "Carta"), della quale rileva in particolare l'art. 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, disposizione che, giova ricordarlo, non trova riscontro nella CEDU (quantunque la Corte di Strasburgo abbia ricondotto il diritto alla riservatezza dei dati personali nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU). La Corte nel caso di specie non si è limitata a una semplice menzione della Carta ma ha specificamente improntato la sua pronuncia sulle possibili ingerenze nel diritto previsto dal citato art. 8.

Sotto tale profilo incide la novità introdotta dall'art. 6.1 TUE, in quanto il carattere vincolante ed il rango primario della Carta sono stati formalmente riconosciuti successivamente all'emanazione della direttiva 46/1995. Si tratta dunque di una circostanza giuridica sopraggiunta<sup>22</sup>.

Nel caso di specie la Corte ha interpretato la direttiva 46/1995, preesistente alla stessa introduzione della Carta nel 2000, alla luce di quest'ultima, allo scopo di estendere le garanzie dei diritti fondamentali previste nella stessa direttiva a fattispecie ovviamente non considerate dalle istituzioni di Bruxelles all'epoca dell'emanazione di tale atto.

42. Fermo il fatto che i richiami alla Carta operati dalla Corte assumono rilevanza soprattutto in procedimenti di rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 267 TFUE tanto per questioni di validità quanto di interpretazione, si noti come nel caso di specie le ingerenze non derivino da atti delle istituzioni UE ma da condotte di privati per cui la questione viene risolta dalla Corte tramite l'indicazione di una soluzione interpretativa conforme alla Carta, dunque in grado di offrire sufficienti garanzie ai diritti fondamentali.

<sup>19</sup> Si veda la sentenza in esame, punto 93.

<sup>20</sup> Si veda la sentenza in esame, punto 94.

<sup>21</sup> Si veda *supra* il par. III.

<sup>22</sup> Per approfondimenti si segnala S.I. SANCHEZ, "The Court and the Charter: The impact of the entry into force of the Lisbon Treaty on the ECJ's approach to fundamental rights", in *"Common Market Law Review"*, 2012, Vol. 49, p. 1565 ss.

Ove tale conformità dell'interpretazione non fosse stata possibile si sarebbe posto un problema di invalidità in quanto non avrebbe potuto garantirsi la cancellazione delle ingerenze consentite da tale atto di diritto derivato in diritti previsti da un atto di rango superiore qual è appunto la Carta<sup>23</sup>.

**43.** L'interpretazione della Corte tiene in grande considerazione il criterio temporale: innanzitutto vengono considerati la nascita di internet, imprevedibile al tempo dell'emanazione della direttiva, ed il conseguente enorme sviluppo dei motori di ricerca come elementi che hanno fortemente influenzato la disciplina della privacy e della protezione dei dati personali. In secondo luogo, si tiene conto dell'adozione della Carta, successiva alla direttiva. A tal proposito, la fattispecie in esame non costituisce la prima occasione per la Corte di proporre un'interpretazione evolutiva di atti dell'UE in conseguenza dell'introduzione della Carta<sup>24</sup>.

**44.** Nella visione della Corte, sarà necessario interpretare ogni atto UE in conformità alle prescrizioni della Carta tanto nell'ipotesi in cui il testo contenga espliciti richiami a quest'ultima<sup>25</sup> tanto qualora non sia invece riscontrabile alcun espresso riferimento<sup>26</sup>.

Qualora poi il tenore letterale di un atto di diritto derivato non consentisse un'interpretazione conforme alla Carta, ciò costituirebbe un probabile<sup>27</sup> vizio di legittimità del medesimo atto. In siffatta ipotesi il sindacato della Corte sugli atti dell'UE potrà portare all'annullamento dell'atto<sup>28</sup>.

## VIII. Conclusioni

**45.** Senza dubbio la sentenza C-131/12 della Corte di Giustizia ha profondamente mutato il rapporto tra il diritto dell'interessato alla cancellazione del dato e l'interesse pubblico a conoscere tale dato.

Come si è evidenziato, non si tratta però di una decisione che sancisce il diritto all'oblio. L'informazione di cui si chiede la cancellazione deve essere espunta dal motore di ricerca, ma non già dalla rete.

Non viene quindi compromessa né la libertà di manifestazione del pensiero né quella di stampa, poiché non viene compromessa la presenza dell'informazione sul web, ma ne viene semplicemente ostacolata la ricerca. Non viene insomma compromesso il c.d. diritto alla memoria, inteso come conservazione dei dati in rete.

**46.** Le implicazioni della sentenza non si limitano però a tale aspetto.

Fondamentale è il fatto che il motore di ricerca, indicizzando i dati accessibili in rete in base a modalità statuite dal gestore, muta anche il contenuto comunicativo e informativo dei dati trattati: il motore di ricerca è infatti un mezzo della società dell'informazione che non si limita a fornire informazioni ma consente di chiarire all'utente il contesto in cui queste si inseriscono, oltre a mettere in luce eventuali informazioni correlate<sup>29</sup>.

Ciò costituisce certamente un arricchimento per l'utente e di conseguenza un potenziale pericolo per la riservatezza (ed eventualmente la dignità) dei soggetti cui le informazioni si riferiscono. In primo luogo infatti, i motori di ricerca consentono non solo l'accesso a una determinata informazione, ma anche una classificazione e profilazione di quest'ultima che sulla base del solo sito originale non

<sup>23</sup> Sui temi trattati si veda F. BESTAGNO, "Validità ed interpretazione degli atti dell'UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella giurisprudenza della Corte in tema di dati personali", in *"Il Diritto dell'Unione Europea"*, 2015, pp. 27 – 32.

<sup>24</sup> Si veda, tra altre, Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C-306/09, *I.B.*, in *Racc.*, 2010, p. I-10341.

<sup>25</sup> Si veda, tra altre, Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-175/08, *Abdulla*, in *Racc.*, 2010, p. I-01493.

<sup>26</sup> Si veda, tra altre, Corte giust., 4 giugno 2013, causa C-300/11, *ZZ*, in *Racc. digitale (Racc. generale)*, 2013.

<sup>27</sup> Un atto potrebbe considerarsi legittimo, anche ove comporti una limitazione ai diritti fondamentali, qualora tale limitazione fosse conforme alle condizioni statuite dalla clausola generale di limitazione di cui all'art. 52.1 della Carta.

<sup>28</sup> Sui temi trattati e per approfondimenti si veda F. BESTAGNO, *op. cit.*, pp. 38 – 45.

<sup>29</sup> Per approfondimenti si segnala A. MANTELETO, "Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy", in *"Il diritto dell'informazione e dell'informatica"*, Anno XXIX, Fasc. 4-5, 2014, p. 681 ss. nonché F. PIZZETTI, "Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il 'Velo di Maya'", in *"Il Diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain"*, RomaTrE-Press, 2015, p. 269.

sarebbe possibile: in secondo luogo le informazioni indicizzate e rese accessibili dal motore di ricerca sono sottoposte a una costante attualizzazione che i siti originali non sarebbero in grado di garantire.

Quanto detto costituisce la ragione precipua dello spostamento dell'equilibrio tra tutela del diritto dell'interessato alla cancellazione del dato e tutela dell'interesse pubblico a conoscere lo stesso dato quasi totalmente a favore del primo: conscia che il motore di ricerca è un mezzo che fornisce un'informazione differente, più strutturata e costantemente aggiornata rispetto a quella accessibile sui siti originali, la Corte punta sulla tutela della riservatezza del singolo a discapito all'interesse degli utenti ad acquisire elementi informativi.

47. Le conseguenze per il motore di ricerca oggetto della sentenza, Google.Inc., sono state rilevanti: a far data dal 29 maggio 2014, il motore di ricerca ha ricevuto oltre 146 mila richieste di cancellazione dati da tutta Europa.

Non tutte le richieste in ogni caso sono state soddisfatte. Secondo fonti giornalistiche, infatti, Google si sarebbe rifiutato di procedere alla rimozione del collegamento a pagine web che trattavano dell'arresto e condanna per reati finanziari di un finanziere operante in Svizzera, come pure di due links ad articoli relativi ad un'indagine per abusi sessuali relativi a un ex sacerdote.

Ci sono stati inoltre casi di soddisfazione "parziale" delle richieste: in Gran Bretagna un medico chiedeva la rimozione di oltre 50 collegamenti ad articoli di giornale relativi a una procedura medica da lui mal effettuata. Google in risposta si limitava alla pur non richiesta rimozione dai risultati di ricerca di 3 links a siti web contenenti informazioni personali sul medico ove non veniva menzionata la procedura ma, fermo il fatto che l'errore dell'individuo permaneva (e sempre sarebbe rimasto in futuro), non eliminava links a pagine che riportavano l'incidente<sup>30</sup>.

Un aspetto giuridicamente interessante è che, qualora Google ometta di rimuovere un link, il richiedente potrà depositare ricorso presso il Garante per la Privacy, mentre se si procede alla rimozione di un collegamento, alla luce della sentenza in esame, tale cancellazione è irreversibile.

48. Per far fronte al nuovo scenario globale, Google.Inc ha ritenuto opportuna la nomina di un apposito Comitato che in data 6 febbraio 2015, dopo una serie di incontri a cui hanno partecipato, tra altri, Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, e Frank La Rue, relatore speciale per i Diritti umani dell'ONU, ha pubblicato un Rapporto sul Diritto all'Oblio<sup>31</sup>.

La questione territoriale, proprio mentre si parla della territorialità onnicomprensiva che può avere un motore di ricerca, ha costituito punto fondamentale del rapporto. Sul tema geografico infatti, si parte dal presupposto "che molti motori di ricerca siano tarati su particolari Paesi", vedi google.de in Germania o google.fr in Francia. "La sentenza su questo non è chiara, ma Google ha deciso di interpretarla deindicizzando i link da tutti i suoi motori di ricerca europei. Questo anche perché Google è cosciente del fatto che quando un utente europeo digita google.com è automaticamente reindirizzato alla versione locale. Inoltre, oltre il 95% delle queries in Europa è generato sulle versioni locali". È stata ovviamente valutata la deindicizzazione a livello globale che avrebbe garantito la protezione assoluta del diritto, ma si è convenuto che non fosse corretto operare contro l'interesse dei cittadini extra europei di poter accedere alle informazioni secondo la normativa dei rispettivi Paesi. E ancora, "nonostante tutte le preoccupazioni del caso, sia di proporzionalità che di efficacia pratica, il Consiglio ha comunque convenuto che, allo stato delle cose, la rimozione dei link dai servizi Google diretti a livello europeo fosse la miglior soluzione per attuare la sentenza". Dunque la deindicizzazione di cui sopra riguarderà esclusivamente le versioni europee del motore di ricerca.

<sup>30</sup> "Diritto all'oblio, Italia ultima per le richieste a Google", articolo ASCA comparso sul sito de "La Stampa", 13 ottobre 2014.

<sup>31</sup> Ogni informazione sul Rapporto e sul Comitato così come ogni approfondimento sui medesimi è disponibile presso <https://www.google.it/intl/it/advisorycouncil/>.